



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Secondo Istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano  
Via Pozzo San Paolo 03025 Monte San Giov. Campano  
0775289542-[www.secondocomprensivomonte.gov.it](http://www.secondocomprensivomonte.gov.it)**

---

Comunicazione n 126 del 30/03/2022

- Ai Genitori
- Al DSGA
- Al sito web

Oggetto: **novità introdotte dal Decreto riaperture** (D.L. del 24 marzo 2022 n. 24)

In relazione al provvedimento normativo indicato in oggetto si trasmettono le principali novità.

### **Gestione dei casi di positività al Sars Cov 2**

#### ***Scuole dell'infanzia***

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

#### ***Scuole primaria e secondaria di primo grado***

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

#### **La didattica digitale integrata**

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie, accompagnata da **specificata certificazione medica** che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La successiva riammissione in classe è subordinata alla sola

dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive. È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Con la cessazione dello stato di emergenza, a decorrere dal 1° aprile 2022 decadono le disposizioni previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020; pertanto le riunioni degli organi collegiali calendarizzate nel Piano delle Attività proseguono in presenza.

Fino al 30 aprile c.a. si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

### **Obbligo vaccinale del personale**

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale"*. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof. Fabio Giona*  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993